



Alessandra Magnocavallo
NOTAIO

ALLEGATO "B" DEL N. 5697/4137 DI REP.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

**"SOCIALIS - CENTRO STUDI IN IMPRESE COOPERATIVE, SOCIALI ED
ENTI NON PROFIT IMPRESA SOCIALE"**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione

1. È costituita, ai sensi del codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, come modificato dal Decreto Legislativo 20 luglio 2018, n. 95, ss.mm.ii., l'associazione denominata.....

"SOCIALIS - Centro studi in imprese cooperative, sociali ed enti non profit - impresa sociale",.....

o anche in forma breve **"SOCIALIS impresa sociale"**,.....
di seguito indicata in questo statuto come "Associazione"......

L'associazione è iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nella sezione Imprese Sociali ed intende adottare tutte le clausole richieste al fine di mantenere tale iscrizione.

2. L'Associazione è tenuta a fare uso della locuzione "impresa sociale" nei propri atti e nella corrispondenza.

3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 2

Sede e domicilio dei soci

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Brescia, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede legale nell'ambito del medesimo comune, istituire, sopprimere o trasferire altrove, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, uffici amministrativi, unità locali operative, con o senza stabile rappresentanza.

3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal libro soci. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con l'Associazione, è quello comunicato per iscritto all'Associazione. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax, di indirizzo di PEO e di PEC.

Articolo 3

Scopo ed oggetto sociale

1. L'Associazione si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo studio, la ricerca e la promozione della cultura in materia di enti del terzo settore, imprese sociali, enti *non profit*, società cooperative ed altri enti dell'economia sociale, anche nelle loro attività e relazioni con i mercati e le istituzioni, con gli enti *for profit* e gli enti pubblici.

2. In particolare, l'Associazione intende perseguire le proprie finalità esercitando, in via stabile e principale, una o più delle seguenti attività d'impresa di interesse generale di cui all'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 112/2017:.....

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di inte-

resse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

3. Nell'ambito dei settori di attività di interesse generale sopra individuati, l'Associazione potrà svolgere, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti attività:

- svolgere attività di ricerca, valutazione, formazione e diffusione scientifica; organizzare e gestire congressi, convegni, seminari ed in generale iniziative di carattere culturale e scientifico, anche in collaborazione con Università e Centri di Ricerca, in Italia e all'estero/italiani e stranieri;
- promuovere interscambi professionali, culturali e rapporti di collaborazione con Università, Centri di Ricerca e Organizzazioni non profit, in Italia e all'estero, anche aderendo a reti e associazioni italiane ed internazionali;
- favorire tra i membri e, più in generale, nelle comunità in cui opera la conoscenza delle tematiche inerenti gli enti di cui al comma 1, anche attraverso la segnalazione e la messa a disposizione di pubblicazioni, libri e documentazione varia.

4. L'Associazione potrà compiere, nel rispetto della normativa ad essa applicabile, tutte le operazioni commerciali, industriali, bancarie, finanziarie, societarie, e di ogni altra natura, connesse o necessarie al raggiungimento dei propri scopi sociali.

5. Attività diverse da quelle di interesse generale potranno essere svolte dall'Associazione a condizione che i relativi ricavi non siano superiori al settanta per cento dei suoi ricavi complessivi secondo i criteri di computo definiti dal decreto di cui all'art. 2, comma 3, D.Lgs. 112/2017 e ss.mm.ii.

6. L'Associazione non potrà limitare, neanche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi ai soli soci.

7. L'Associazione intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed europei, nonché da persone fisiche, alle imprese sociali e alle imprese che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

Articolo 4

Assenza di scopo di lucro

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 112/2017, ss.mm.ii., l'Associazione opera senza alcun fine di lucro ed è pertanto tenuta a destinare ogni eventuale utile o avanzo di gestione, comunque denominato, allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

2. All'Associazione è pertanto fatto divieto assoluto di distribuire, in via diretta od anche indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale e somme od importi comunque denominati, quali ad esempio "patrimonio", a fondatori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le ipotesi di cui all'art. 3, comma 2, D.Lgs. 112/2017, e ss.mm.ii.

TITOLO II

SOCI

Articolo 5

Requisiti e procedimento di ammissione

1. Possono essere soci dell'Associazione le Università, tutte le persone fisiche e gli enti giuridici, pubblici e privati, che ne condividano le finalità statutarie, e i suoi lavoratori e collaboratori stabili. Il Consiglio di Amministrazione può suddividere i soci in categorie tenendo conto della loro natura (persone fisiche ed enti giuridici, enti privati e pubblici, ecc.).

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci, eventualmente suddiviso in categorie, a cura del Consiglio di Amministrazione.

3. Chiunque intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione, o un consigliere delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato.

In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci.

Il rigetto della domanda deve essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

6. I soci hanno tutti i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- il diritto di partecipare alle attività associative;
- il diritto di voto in Assemblea;
- il diritto di candidarsi o di presentare candidature alle cariche sociali;
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, che ne consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

7. I soci hanno tutti i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalla normativa vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche sulla base della categoria di appartenenza del socio.

8. Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, né rivalutabili né restituibili ai soci.

Articolo 6

Perdita della qualifica di socio

1. Oltre che per morte della persona fisica e per scioglimento dell'ente giuridico, la qualifica di socio si perde per recesso, decadenza o esclusione.

2. Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio di Amministrazione

ne la propria volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio di Amministrazione, salvo che lo stesso Consiglio, nell'esaminare la richiesta, non accordi al socio recedente un termine minore.

3. I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 30 giugno di ogni anno, salva proroga concessa dal Consiglio di Amministrazione.

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di notifica della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 7

Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci

b) il Consiglio di Amministrazione

c) il Presidente

d) l'Organo di controllo

e) il Comitato Scientifico

2. Le riunioni degli organi possono essere tenute anche in video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede l'organo e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri il proprio voto. In tal caso, la riunione dell'organo si considera tenuta nel luogo nel quale si trova chi la presiede.

3. L'Associazione non potrà mai essere sottoposta a direzione e coordinamento o al controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, anche in forma analoga, congiunta o indiretta, da parte di società costituite da un unico socio persona fisica, enti con scopo di lucro o amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 112/2017 ss.mm.ii..

Articolo 8

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed in regola con il versamento delle quote associative.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano d'età.

3. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio in tempo utile per consentirne il successivo deposito nei termini di legge, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione di propria competenza. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno o qualora ne sia fatta richiesta motivata, con indicazione puntuale del relativo ordine del giorno, da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

4. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, ove nominato, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano d'età, ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

7. Il Presidente nomina il Segretario verbalizzante.

8. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

9. L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione previa definizione del loro numero, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 4, lettera b, del Decreto Legislativo 112/2017 ss.mm.ii, ove applicabile;

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

c) nomina e revoca l'Organo di controllo, tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 4, lettera b, del Decreto Legislativo 112/2017 ss.mm.ii., ove applicabile;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e dal presente statuto.

10. L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modificazioni dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e dal presente statuto.

10. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quanto infra, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può avvenire prima di ventiquattro ore dalla prima convocazione.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute interamente o parzialmente anche in video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede l'organo e sia ad essi consentito di di-

scutare e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri il proprio voto. In tal caso, la riunione dell'organo si considera tenuta nel luogo nel quale si trova chi la presiede.

11. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

12. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'Assemblea delibera eventuali modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati e con il necessario voto favorevole delle Università socie.

13. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

14. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo, ovvero 7 giorni in caso di urgenza, rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio di Amministrazione.

15. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione e Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione, compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e cura collegialmente l'attività associativa.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci persone fisiche o le persone fisiche indicate dagli enti giuridici soci. Gli amministratori non devono trovarsi in condizioni di reale o potenziale conflitto di interessi con l'Associazione, devono aver maturato esperienza e conoscenza del sistema delle imprese cooperative, sociali ed enti non profit e/o esperienza in istituzioni pubbliche o private di ricerca e/o formazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce per la prima volta entro dieci giorni dall'elezione assembleare per l'elezione, tra i propri componenti, del Presidente dell'Associazione. A norma dell'articolo 4, comma 3, richiamato dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 112/2017, non può essere nominato Presidente un rappresentante degli enti di cui all'art. 7, comma 3, del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

5. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente dell'Asso-

ciazione, che cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri eventualmente delegati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di apposita delibera.---
Il Presidente dell'Associazione può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.-----

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedano la convocazione.-----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute interamente o parzialmente anche in video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede l'organo e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri il proprio voto. In tal caso, la riunione dell'organo si considera tenuta nel luogo nel quale si trova chi la presiede.-----

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.-----

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.-----

8. Il Consiglio di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente;-----

b) la fissazione delle quote associative;-----

c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;-----

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;-----

e) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente ed il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;-----

f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel successivo o nei successivi esercizi;-----

g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto;-----

h) l'emanazione e modifica di eventuali regolamenti attuativi dello statuto;-----

i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;-----

l) la nomina del Presidente dell'Associazione e del Comitato scientifico;-----

m) ogni altra funzione che lo statuto e la legge non attribuiscono ad altri organi dell'Associazione.-----

9. Il Consiglio di Amministrazione tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.-----

Articolo 10

Decadenza

1. Il Consiglio di Amministrazione decade:-----

a) per dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti;-----

b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della maggioranza dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;-----

c) per mancata approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea.....

d) per revoca.....

Gli amministratori possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione e senza alcun diritto a risarcimento di eventuali danni.....

2. In queste ipotesi il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente, ove nominato, oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'Organo Amministrativo, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.....

3. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente decade:.....

a) per dimissioni;.....

b) per sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta;.....

c) per revoca della designazione da parte del Consiglio di Amministrazione.....

4. Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del precedente comma 3, il Vicepresidente, ove nominato, o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del membro in sostituzione di quello decaduto, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.....

Articolo 11.....

Organo di controllo.....

1. L'Associazione nomina uno o più sindaci con i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. Ove sia stato nominato un solo sindaco, esso deve essere scelto tra revisori legali iscritti negli appositi registri. Ove siano nominati più sindaci, essi operano come organo collegiale ai sensi delle disposizioni del codice civile sul collegio sindacale.....

2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ss.mm.ii., qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.....

3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Associazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, del Decreto Legislativo n. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.....

4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.....

5. I sindaci restano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea dei soci al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e possono sempre essere rinominati.....

6. Nel caso in cui sia stata fissata la durata della loro carica, i sindaci scadono alla data della Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui sono stati nominati i nuovi sindaci.....

Articolo 12

Revisione legale

1. In presenza delle circostanze di cui all'articolo 10, comma 5, D.Lgs. 112/2017, e s.m.i., l'Associazione è tenuta a nominare un revisore legale iscritto negli appositi registri cui affidare l'attività di revisione legale, a meno che la revisione legale non sia affidata al Collegio sindacale interamente composto da revisori legali iscritti.

Articolo 13

Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è formato dal Presidente dell'Associazione e da un numero variabile da 3 a 7 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone con qualificata esperienza in ambito scientifico e formativo nelle materie di cui all'articolo 3, comma 1, del presente Statuto.

2. Il Comitato Scientifico ha il compito di supervisione scientifica delle attività e dei programmi di ricerca del Centro Studi – anche istituendo gruppi di lavoro e commissioni per specifiche tematiche – nonché quello di svolgere le altre funzioni eventualmente delegate dal Consiglio di Amministrazione.

3. Il Comitato Scientifico ha la medesima durata e scade nello stesso momento del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

4. Il Comitato Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei membri ne chiedano la convocazione.

Le riunioni del Comitato Scientifico possono essere tenute interamente o parzialmente anche in video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede l'organo e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri il proprio voto. In tal caso, la riunione dell'organo si considera tenuta nel luogo nel quale si trova chi la presiede.

5. Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

TITOLO IV

PROFILI FINANZIARI

Articolo 14

Patrimonio e entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

2. Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi di tutte le entrate consentite dalla legge.

3. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione del socio, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

4. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 15

Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile.
3. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione ed al deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio di esercizio redatto in conformità alle disposizioni di legge.
4. Il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel sito Internet dell'Associazione il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto ministeriale.
5. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'Assemblea dei soci per la loro approvazione nei termini indicati dal presente Statuto in conformità alla normativa applicabile.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 16

Lavoratori e volontari

1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti dell'Associazione non può essere superiore al rapporto uno a dodici, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'Associazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.
2. L'Associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, a condizione che il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'Associazione deve tenere un apposito registro, non sia superiore a quello dei lavoratori. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
3. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del precedente comma.

Articolo 17

Coinvolgimento degli *stakeholder*

1. Con apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione, l'Associazione individua ulteriori forme e modalità di coinvolgimento dei propri lavoratori non soci, volontari, utenti, nonché della comunità di riferimento in conformità alle linee guida adottate con decreto ministeriale e, comunque, a sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 112/2017, ss.mm.ii.
2. Delle forme e modalità di coinvolgimento dovrà farsi menzione nel bilancio sociale.

Articolo 18

Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione o di perdita della qualifica di impresa sociale, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altri

enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni.-----

Articolo 19

Norme applicabili

1. All'Associazione, oltre alle disposizioni del presente statuto, le norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e s.m.i., nonché, in quanto compatibili con queste ultime, le norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e s.m.i., (Codice del Terzo Settore) ed in mancanza, per gli aspetti ancora non disciplinati, le norme del Codice civile in materia di associazioni.-----

Articolo 20

Comunicazioni sociali

1. Per quanto attiene alle comunicazioni dell'Associazione ai soci e dei soci tra loro, il domicilio di ciascun socio sarà quello risultante dal Libro Soci al momento dell'invio delle comunicazioni.-----

Articolo 21

Computo dei termini

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di giorni liberi, con ciò intendendosi che non si considerano, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.-----

Articolo 22

Disposizioni finali e transitorie

1. Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad apportare al presente Statuto ogni modifica o integrazione necessaria al perfezionamento dell'iscrizione dell'Associazione nei registri pubblici o all'ottenimento e mantenimento della qualifica di impresa sociale ovvero di eventuali contributi pubblici. Le modifiche o integrazioni così apportate dal Consiglio di Amministrazione saranno immediatamente efficaci e dovranno essere successivamente ratificate dall'Assemblea dei soci.-----

F.TO RAFFAELE MINIACI-----

F.TO ALESSANDRA MAGNOCAVALLO (L.S.)-----

